

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25968 Anno 2021

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 24/09/2021

ORDINANZA

sul ricorso 8474-2020 proposto da:

DEL MASCHIO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO
SAVARESE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente-

contro

STROLOGO GIULIANO, GIBERTI KATIA, elettivamente
domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato
ROSARIA CAMPOLIETI;

- controricorrenti -

contro

IMPRESA COSTRUZIONI 3G SRL , VALLE SRL , GALLI
GIBERTINI GIULIANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 21/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che:

- Lorenzo Del Maschio convenne in giudizio, innanzi a Tribunale di Modena, Giordano e Giuliano Galli Gibertini, l'impresa Costruzioni 3 G. s.r.l., la Valle s.r.l. nonché i signori Giuliano Strologo e Katia Giberti, per chiedere dichiararsi la nullità e/l'annullabilità della procura speciale rilasciata dallo stesso in favore di Giordano Galli Gibertini, in data 11.12.2000 con atto per notar Striano, avente ad oggetto la vendita di un appartamento e la conseguente nullità e/o l'annullabilità dell'atto di vendita;
- l'attore esponeva che con contratto preliminare del 24.11.2000, l'impresa Costruzioni 3 G s.r.l., della quale il Giordano Galli Gibertini era il legale rappresentante, si era obbligata a vendergli un immobile in Modena ricevendo in permuta, come parte del prezzo, l'immobile per il quale Lorenzo del Maschio aveva rilasciato la procura a vendere in data 11.12.2000 al Galli Gibertini;
- oggetto del preliminare di permuta era un appartamento in fase di ristrutturazione di proprietà della società Valle s.r.l.;
- solo in seguito al parere contrario della Commissione Edilizia in relazione all'immobile in ristrutturazione, egli aveva consapevolezza del disegno fraudolento da parte di tutti i convenuti;

g
h

- sulla base della procura a vendere rilasciata con atto dell'11.12.2000, l'appartamento di sua proprietà veniva alienato a Giuliano Strologo e Katia Giberti;
- la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 2.1.2020 rigettò l'appello del Del Maschio e, per l'effetto, confermò la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda per carenza di prova in ordine al raggio;
- ha proposto ricorso per cassazione Lorenzo Del Maschio sulla base di due motivi;
- hanno resistito con controricorso Giuliano Strologo e Katia Giberti;
- Giuliano Galli Gibertini, l'impresa Costruzioni 3 G. s.r.l., la Valle s.r.l. sono rimasti intimati;
- il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che:

- va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per non essere stato notificato a Giordano Galli Gibertini, che era parte nei giudizi di merito;
- osserva il collegio che, sebbene si versi in un caso di litisconsorzio necessario, per cui sarebbe indispensabile l'impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art.331 c.p.c., tuttavia il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano

8
4

certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.), e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129);

- in applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) inammissibile, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti;
- con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti avente ad oggetto i vizi della procura dell'11.12.2000 e, conseguentemente, dell'atto di vendita;

Q
hp

- il motivo è inammissibile perché la deduzione del vizio motivazionale è precluso dall'esistenza di una "doppia conforme", ai sensi dell'art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d'appello è stato introdotto in data successiva all'11.9.2012;
- l'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito nella L.134/2012, prevede l'applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall'11.9.2012;
- con il secondo motivo di ricorso si deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla richiesta di annullamento della procura notarile dell'11.12.2000 ai sensi dell'art.1439 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c." perché la corte di merito non avrebbe accertato il dolo in quanto il ricorrente sarebbe stato indotto in errore nella sottoscrizione della procura da parte della società 3G nella convinzione che l'atto fosse necessario per ottenere le autorizzazioni amministrative;
- il motivo è inammissibile;
- il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, chiede una rivalutazione dei fatti di causa volta all'accertamento del raggiro subito, laddove la corte di merito ha correttamente ritenuto che non integrasse il raggiro l'incomprensione degli effetti giuridici dell'atto notarile con la quale egli aveva rilasciato la procura a vendere in quanto vi era stata una compiuta illustrazione da parte del notaio rogante, non assumendo rilevanza gli accordi, dedotti ma non dimostrati, in ordine alle assicurazioni ricevute dal Galli Gibertini sui tempi della



vendita dell'immobile oggetto della permuta e sulla partecipazione dei terzi nel *consilium fraudis*;

- ne consegue l'inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell'art.360 bis, n.1 c.p.c. per essere la decisione della corte distrettuale conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di annullamento del contratto per dolo (Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155);
- a norma dell'art. 1439 cod. civ., infatti, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cassazione civile sez. VI, 08/05/2018, n.11009; Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n.12892);
- il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
- ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per

g
14

il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, -2 in data 21 aprile 2021.

f

dy